

Pubblica amministrazione. Il Tar Lazio Statali, la visita medica giustifica la «malattia»

BOCCIATURA

La circolare della Funzione pubblica 2/14 aveva prescritto l'obbligo di utilizzare permessi per motivi personali

Paola Cosmai

■ Niente obbligo di permesso per il **dipendente pubblico** che effettua **visite mediche, terapie ed esami diagnostici**. In tutti questi casi si torna, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, alla vecchia disciplina, che in pratica prevedeva per questi casi la classica assenza per malattia.

La novità arriva dalla sentenza 5714/15 del Tar Lazio che, accogliendo l'impugnazione da parte di un sindacato, ha cancellato la parte della circolare 2/14 della Funzione pubblica in cui appunto si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

Per capire il problema occorre risalire al decreto «pubblico impiego» del 2013 (articolo 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del Dl 101/13), che aveva modificato le vecchie regole scritte all'articolo 55-septies del Dlgs 165/2001. Il decreto del 2013 ha disposto che «nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami dia-

gnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».

La novità, in pratica, ha sostituito «l'assenza è giustificata» con «il permesso è giustificato»; su questo intervento si è basata la circolare 2/14 della Funzione pubblica, e ha prescritto l'obbligo di utilizzare per visite ed esami i «permessi per documentati motivi personali». Qui interviene il Tar Lazio, spiegando che non può ritenersi, come invece desume la circolare, «che il riferimento ai permessi debba essere inserito sic et simpliciter» all'istituto dei permessi in senso tecnico, cioè a quelli finora previsti nell'ambito dei contratti collettivi vigenti, «senza alcuna modifica o integrazione». Questo cambio di regole, infatti, potrebbe aver creato parecchi problemi ai dipendenti, soprattutto a quanti avessero già utilizzato i «permessi per motivi personali» per ragioni diverse. La nuova regola, conclude quindi il Tar, non può essere immediatamente prescrittiva, ma ha bisogno di una modifica nella disciplina contrattuale in cui «trova il suo naturale elemento di attuazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

